Concessione in uso al Comune di Bologna delle palestre annesse agli Istituti di Istruzione Secondaria della Città metropolitana di Bologna in orario extrascolastico

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Bologna, al fine di svolgere in modo coordinato attività di promozione sportiva stipula convenzioni con enti locali ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 267/2000;
- la legge 11/01/1996 n. 23 all'art. 1 afferma che lo sviluppo qualitativo delle strutture scolastiche deve tendere allo loro piena utilizzazione da parte della collettività ed all'art. 3 definisce le competenze degli enti locali sulle strutture scolastiche;
- il D.P.R. 10.10.1996 n. 567 emana il regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle Istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 emana il regolamento delle Istituzioni scolastiche prevedendo anche la predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa;

- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni prevede le norme, le prescrizioni, le misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista:

- la convenzione fra il Comune Bologna e Provincia di Bologna, per la definizione dei rapporti conseguenti alla legge 23/96, sottoscritta in data 17/2/1998 Rep. n. 180713/98;

Considerato che:

- gli impianti sportivi nell'ambito delle strutture scolastiche, destinati prioritariamente alle necessità proprie del mondo della scuola, costituiscono una componente fondamentale del patrimonio impiantistico sportivo pubblico, atteso che essi possono essere messi a disposizione della collettività per la realizzazione di attività sportive;
- è interesse della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna garantire il massimo utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive e ludico-ricreative del

territorio comunale, annessi a scuole di istruzione secondaria superiore.

La **Città metropolitana di Bologna** (C.F. 03428581205) rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Dott. Ing. Massimo Biagetti nato a Forlì il 10/03/1960 e domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna di via Zamboni n. 13 – Bologna ed abilitato a stipulare il presente contratto in forza dell'art.107 D.lgs. 267/2000 a dell'art. 39 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, che agisce per dare esecuzione all'Atto del Sindaco della Città Metropolitana di Bologna n..... del ….....

concede

al **Comune di Bologna**, inteso d'ora in avanti anche come estensore delle proprie articolazioni territoriali di Quartiere ai sensi dell'art. 33 dello Statuo comunale, - (C.F. 01232710374), rappresentato dal Direttore del Settore Manutenzione, Ing. Fabio Andreon, nato a Bologna il 21/07/1953 e domiciliato per la carica presso la sede municipale in Piazza Liber Paradisus n. 10 che interviene nell'atto ai sensi dell'art. 44 dello

Statuto Comunale, che agisce per dare esecuzione all'atto..... n. …. ..del ….....

che accetta

l'uso in orario extrascolastico degli impianti sportivi annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria della Città metropolitana di Bologna alle seguenti condizioni:

Art. 1) - Oggetto

La presente concessione disciplina i rapporti tra il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna ai fini dell'utilizzo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi e delle palestre annesse agli istituti scolastici della Città metropolitana di Bologna.

La Città metropolitana concede al Comune di Bologna i seguenti impianti:

- Liceo Niccolò Copernico – Via Garavaglia, 11
- I.I.S. Manfredi Tanari – via Felsina, 40
- I.T.C. Rosa Luxemburg – Via della Volta, 4
- Liceo Albert Bruce Sabin – Via Matteotti, 7
- I.I.S. Crescenzi Pacinotti – Via Saragozza, 9
- Liceo Artistico Arcangeli – Via Marchetti, 22
- I.I.S. Belluzzi Fioravanti – Via G.D. Cassini,3
- Liceo Augusto Righi – Viale Pepoli, 3
- Liceo Augusto Righi – Via Tolmino, 7

- Liceo Laura Bassi – Via Sant'Isaia, 35
- Liceo Enrico Fermi - Via Mazzini, 172/2
- Istituto Malpighi - Via Marco Polo, 20

Art. 2) – Durata

La concessione ha durata di anni sei ed ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025, previa verifica di cui al successivo articolo 3. È escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 3) - Concessione degli spazi

Entro il mese di maggio di ogni anno la Città metropolitana e il Comune verificheranno congiuntamente l'effettivo bisogno di spazi sportivi, tramite invio di richiesta scritta da parte del Comune.

Nel caso di mancata verifica, la disponibilità degli spazi sportivi si intenderà confermata come quella definita l'anno precedente.

Art. 4) - Modalità di concessione delle palestre della Città metropolitana

Le palestre verranno concesse dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 e la domenica per l'intera giornata, limitatamente alle palestre in cui è consentita l'attività agonistica, per gare e per incontri di campionato. Il Comune e L'Istituto Scolastico

potranno, per eventuali necessità reciproche, apportare modifiche episodiche a tali orari.

Il Comune può sub-concedere l'uso delle palestre alle Società/Gruppi/Associazioni sportive che ne facciano richiesta, e la gestione ad enti/società/associazioni individuate dal Comune stesso. Resta comunque inteso, nel prosieguo del presente atto, come controparte sempre e solo il Comune di Bologna, anche in caso di sub-concessione, con il quale la Città Metropolitana intratterrà i rapporti definiti nel presente atto.

La gestione e l'uso dovranno essere assolutamente compatibili con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare, sia delle attività dei gruppi sportivi, deliberate dagli Istituti Scolastici in fase di programmazione educativa.

Il Comune dovrà ottenere preventivamente per ogni impianto sportivo che sarà utilizzato, per il tramite della Città Metropolitana, l'assenso del competente Consiglio d'Istituto. L'effettivo utilizzo degli spazi sportivi verrà utilizzato per la predisposizione delle entrate finanziarie conseguenti al presente rapporto concessorio.

Il Comune è tenuto a sottoscrivere con il Dirigente scolastico dell'Istituto per cui ottiene la concessione di impianti sportivi, apposito accordo che recepisca sostanzialmente il contenuto di cui ai successivi articoli 5 e 7.

Art. 5) - Obblighi degli utilizzatori

Il Comune, l'Istituto scolastico e la Città Metropolitana, prima della consegna della palestra, sottoscrivono un verbale dello stato di consistenza dell'impianto, dei locali annessi (spogliatoi, bagni, ecc.) e delle attrezzature in dotazione.

Il Comune si impegna a far osservare agli utilizzatori il rispetto dei seguenti obblighi, da inserire nelle convenzioni tra Comune e gli eventuali sub-concessionari:

1. comunicare ai Dirigenti Scolastici e alla Città Metropolitana il tipo di disciplina svolto all'interno e se determinate attività, anche a carattere straordinario, si svolgano in presenza di pubblico, evitando, in tal caso, che esse avvengano in strutture non omologate secondo le prescrizioni di legge e assicurando che siano adempiuti gli obblighi relativi alla sicurezza. In tale comunicazione è indicato il referente della gestione palestre e i recapiti

a cui i diversi istituti scolastici dovranno fare riferimento per qualsiasi comunicazione. Essa verrà data alle singole Istituzioni scolastiche prima dell'inizio annuale dell'attività didattica. Qualsiasi modifica ai programmi di utilizzo durante l'anno scolastico, deve essere comunicata con anticipo di sette giorni;

2. non fare copie o cedere ad altri la chiave di accesso alla palestra e denunciarne immediatamente la scomparsa all'Istituto in caso di smarrimento od altro;
3. i responsabili dei gruppi sportivi e delle associazioni o società sportive dilettantistiche in subconcessione assumono comunque la titolarità di "Datore di Lavoro" per tutto il periodo di svolgimento dell'attività extrascolastica, sollevando la scuola e la Città metropolitana da qualsiasi responsabilità;
4. evitare l'organizzazione di manifestazioni agonistiche se non all'interno di impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge e in relazione a quanto previsto dalle norme sportive vigenti emanate

da Federazioni o da Enti di promozione Sportiva;

5. mantenere i locali dopo ogni uso in condizioni di pulizia, igiene e funzionalità;
6. custodire e vigilare sui locali e sulle attrezzature durante l'uso, non accumulando materiale infiammabile in locali non idonei. Al termine di ogni giorno di utilizzo le attrezzature e i luoghi dovranno essere lasciati in condizioni compatibili con lo svolgimento della successiva attività scolastica;
7. garantire la chiusura di ogni accesso agli impianti sportivi e il controllo delle attrezzature impiantistiche legate all'emergenza, dopo l'uso dei locali, salvo disposizioni contrarie da parte delle scuole o della Città metropolitana. Nel caso siano stati prodotti danni o rilevati malfunzionamenti, verrà data immediata segnalazione alla scuola per i provvedimenti del caso;
8. Il Comune fornirà gli estremi assicurativi della polizza stipulata dagli eventuali sub-concessionari con primaria compagnia per responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori

d'Opera (RCT/O). I massimali assicurativi, per i tipi di rischio non dovranno essere inferiori a € 2.500.000,00;

9. assicurare l'accesso alle palestre ed il loro uso, con la presenza di un responsabile della associazione o società sportiva o suo delegato;

10. l'accesso al pubblico è consentito solo negli impianti idonei ed a norma. È comunque obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 19/08/1996 in materia di accesso di terzi a pubblici spettacoli. L'onere per la richiesta delle relative autorizzazioni è del soggetto utilizzatore;

11. osservare rigorosamente gli orari per l'uso assegnato;

12. impedire l'accesso agli impianti sportivi a coloro che non partecipano all'attività sportiva e ai non autorizzati;

13. assicurare che gli atleti osservino un comportamento disciplinato e rispettoso;

14. vietare di fumare, assumere cibi e sostanze alcoliche all'interno degli impianti sportivi;

15. assicurare che l'uso delle attrezzature e dei locali sia consentito solo dopo il cambio

degli abiti e delle calzature. Tale operazione avverrà soltanto all'interno degli spogliatoi o dei locali resi idonei;

16. consentire esclusivamente l'uso di idonee scarpe con fondo di gomma ed abbigliamento espressamente prescritti per ogni singola disciplina;

17. vietare tassativamente l'uso, da parte di qualsiasi utilizzatore, di strumenti od attrezzi non espressamente previsti per le palestre (ad es. è vietato l'uso di pallone da calcio anche a rimbalzo controllato, attrezzi da lancio come disco, peso, martello, giavellotto, arco, ecc.);

18. evitare che nell'impianto sportivo si svolgano attività o manifestazioni di tipo non sportivo di qualsiasi genere e/o non compatibili con la destinazione d'uso dei locali e la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza;

19. effettuare, in proprio o congiuntamente con altri utilizzatori, le pulizie dei locali, dei servizi igienici e degli spogliatoi provvedendo a liquidare direttamente agli addetti le spese per tali servizi. Nelle

convenzioni di utilizzo deve essere prevista l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 nel caso di ogni accertata mancanza di pulizia degli spazi concessi;

20. effettuare interventi di minuta manutenzione previa autorizzazione dell'Ente proprietario;

21. rispondere dei danni eventuali arrecati alle strutture ed alle attrezzature sollevando il proprietario-concedente nonché l'istituto ospitante, da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possano accadere durante l'utilizzo stesso dell'immobile, tanto a persone che a cose.

22. La Città Metropolitana e gli Istituti Scolastici dovranno essere tenuti indenni, per i locali concessi in uso al Comune di Bologna da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dall'inosservanza delle disposizioni previste nel piano di rilevazione rischi della scuola/palestra.

Art. 6) – Strutture pubblicitarie

Potrà essere consentito presso le palestre, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e nel rispetto delle norme vigenti sulla pubblicità, l'uso di strutture pubblicitarie, purché amovibili e limitatamente al momento di utilizzo, durante lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive, con l'obbligo della rimozione delle stesse al termine dell'avvenimento.

Art. 7) - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

Nel caso in cui siano presenti nelle palestre attrezzature di esclusiva proprietà della scuola, il Comune s'impegna a utilizzarle solo previo assenso scritto dell'Istituto, impegnandosi a rifondere eventuali danni e a concorrere alle spese di manutenzione e di eventuale periodica verifica di usabilità.

L'Istituto non assume veste di depositario di beni mobili introdotti dagli utilizzatori.

Su segnalazione dei propri utilizzatori, il Comune assume l'obbligo di comunicare all'Ente proprietario e alla scuola, entro le successive ventiquattro ore da quando ne sia venuto a conoscenza, ogni danno arrecato ai locali e alle attrezzature.

In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

È quindi interesse degli utilizzatori verificare al momento dell'ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare le eventuali anomalie.

La Città Metropolitana e gli Istituti Scolastici dovranno essere tenuti indenni da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dall'inosservanza delle disposizioni previste nel piano di rilevazione rischi della scuola.

Le scuole sono pure esonerate da responsabilità civile per fatti avvenuti durante l'uso da parte di terzi, che abbiano comportato danni a cose o persone.

La Città metropolitana di Bologna e le scuole titolari degli impianti sono esonerati da ogni responsabilità per sospensioni o per irregolarità dei servizi di riscaldamento, acqua ed energia elettrica dovute a casi imprevisti o a manutenzione o riparazione degli impianti.

Art. 8) - Prescrizioni in materia di sicurezza

Oltre a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in merito a norme, prescrizioni, misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune di Bologna fornirà ai Dirigenti scolastici prima dell'inizio delle attività i seguenti dati:

a. elenco strumenti e/o attrezzature che intende utilizzare negli spazi scolastici;
b. individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare) per la gestione delle emergenze e di primo soccorso;
c. dichiarazione del Comune nella quale si attesti che è stata presa visione del piano di esodo ed emergenza con le relative disposizioni della palestra fornitogli dal Dirigente scolastico;
d. fotocopia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al precedente articolo 5.

La Città metropolitana di Bologna e le scuole titolari degli impianti sono esonerate da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in

occasione dell'uso medesimo dei locali, non dipendenti da fattori strutturali.

Art. 9) - Controlli

La Città metropolitana di Bologna, per assicurarsi che l'uso dell'impianto sportivo avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalla presente concessione, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.

Ultimata la verifica, verrà redatta una circostanziata relazione.

Art. 10) - Cessazione anticipata

Con richiesta motivata dell'Ente proprietario la concessione in uso potrà essere revocata nei seguenti casi:

a. grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 5;
b. danni alle strutture degli impianti sportivi non tempestivamente ripristinati o risarciti;
c. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione della Città metropolitana;
d. grave e reiterata mancanza di pulizia;

e. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
f. accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivati da negligenza;

In tali casi la Città metropolitana segnala per iscritto alla controparte il verificarsi degli eventi sopracitati assegnando un adeguato termine per eventuali controdeduzioni.

Art. 11) - Erogazione del riscaldamento

L'erogazione del riscaldamento e dell'acqua calda, sia in via ordinaria che per occasioni straordinarie, viene fornita dalla Città metropolitana di Bologna dietro richiesta del Comune, presentata con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla prestazione richiesta.

Presso le portinerie di ogni istituzione scolastica sono riportati i recapiti telefonici ed informatici che il Comune dovrà acquisire ed utilizzare per segnalare eventuali disfunzioni degli impianti.

Art. 12) - Oneri derivanti dall'uso degli impianti sportivi

L'uso degli impianti sportivi da parte del Comune comporta solo l'obbligo di rimborso dei costi di funzionamento, anticipati dall'Ente proprietario, e

precisamente: energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento, manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative attrezzature.

Per quanto riguarda le utenze, l'importo del rimborso viene conteggiato dalla Città metropolitana di Bologna in base alle ore di effettivo utilizzo, tenuto conto del costo reale del riscaldamento e di un importo onnicomprensivo, pari ad €. 3,50 per ogni ora, soggetto a revisione, previo accordo dei due Enti, qualora si verifichino oscillazioni consistenti dei costi delle utenze.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative attrezzature, tenuto conto anche della loro usura, si stabilisce che l'importo del rimborso per ogni impianto sia maggiorato di una percentuale fissa pari al 5%.

Il rimborso, commisurato ai consumi di un anno scolastico, viene effettuato dall'Ente debitore entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Art.13) - Modifiche della concessione

Le clausole della presente concessione in uso hanno carattere essenziale. Qualunque modifica dovrà apparire in forma scritta.

Art.14 - Registrazione

La presente concessione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma del DPR 26 aprile 1968 n. 131 – art.4 Tariffa parte 2.

Art. 15) Foro Competente

Foro competente è quello di Bologna.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L.241/90, nel testo vigente.

Bologna, ….....

per il Comune di Bologna

per la Città Metropolitana di Bologna